



Legge 16 novembre 1995 n.127 (pubblicata il 24 novembre 1995)

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IMPRESE E SOCIETÀ CHE OPERANO NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 novembre 1995.

Art. 1

(Sanzioni)

L'attività lavorativa di un'impresa e/o società forense, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di lire 600.000 (seicentomila) e proporzionale di lire 100.000 (centomila) per ogni lavoratore della stessa.

Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell'impresa e/o società forense ed il committente.

Art. 2

(Accertamento)

L'accertamento della violazione di cui all'articolo 1 è di competenza dell'Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro che a tal fine può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.

I funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro contestano in loco l'infrazione ai trasgressori mediante verbale di accertamento ovvero, qualora non sia possibile eseguire immediatamente la contestazione a seguito delle opportune verifiche, procedono all'invio del relativo verbale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di riscossione.

Il verbale di accertamento deve comunque indicare le circostanze di luogo, tempo ed ogni altro elemento utile alla individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere applicata la sanzione nonché le norme che si assumono violate.

I funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro, in qualità di organi di polizia giudiziaria, unitamente alla contestazione, provvedono ad intimare al trasgressore l'immediata cessazione dell'attività lavorativa non autorizzata.

Art. 3

(Applicazione delle sanzioni)

A seguito delle contestazioni il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro provvede ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 mediante l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nel termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'ingiunzione di pagamento deve contenere gli elementi previsti all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

L'ingiunzione di pagamento deve indicare l'ammontare della sanzione applicata e le modalità di pagamento e ricorso.

Essa deve essere notificata ai trasgressori con lettera raccomandata A.R..

Art.4

(Recliva)

In caso di recidiva nella violazione da parte di imprese e/o società forensi, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro emette ingiunzioni di pagamento con le modalità previste ai superiori articoli 2 e 3, in tal caso la sanzione di cui all'articolo 1 è aumentata da due a quattro volte.

Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta avere commesso un'altra infrazione alle disposizioni della presente legge.

Art.5

(Ricorsi)

Avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro per le infrazioni di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui all'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.6

(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, nei casi di recidiva reiterata, la violazione da parte di imprese e/o società forensi delle disposizioni relative alle autorizzazioni al lavoro previste dalle leggi vigenti o la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro, è punita con la multa a giorni di II grado o con l'arresto di I° grado.

In tal caso la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma.

Art.7

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente legge si applicano alle violazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7.

Art.8

(Norma transitoria)

Le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono punite con le modalità ed i criteri stabiliti dal Decreto 22 dicembre 1994 n.116.

Per l'anno in corso e sino all'emanazione del decreto reggenziale annuale previsto dall'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68, le sanzioni previste dalla presente legge saranno applicate dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 le sanzioni di cui alla presente legge, conformemente a quanto disposto al primo comma dell'articolo 32 della Legge n.68/1989, saranno previste da apposito decreto reggenziale.

L'ammontare delle sanzioni previste dalla presente legge saranno aggiornate negli importi annualmente in occasione dell'emanazione del relativo decreto. L'aggiornamento delle sanzioni sarà proposto dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro sulla base delle variazioni del costo della vita riferite all'anno precedente.

Art.9

(Norme abrogate)

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la disposizione prevista all'articolo 56 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 nella sola parte in cui dispone l'applicazione di sanzioni per le imprese che non ottemperino agli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 della medesima legge.

Per ogni altra violazione prevista dall'articolo 56 della Legge n.7/1961 continueranno ad essere applicate le disposizioni in esso contenute, il tutto come meglio disciplinato dal decreto reggenziale annuale emanato in applicazione all'articolo 32 della Legge n.68/1989.

Art.10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari